ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/89/CE RELATIVA ALLE MISURE COMUNITARIE DI LOTTA CONTRO LA PESTE SUINA CLASSICA

Art. 18

Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini contro la peste suina classica

E' vietato l'impiego di vaccini contro la malattia. La manipolazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la malattia sono effettuati sotto controllo ufficiale e secondo le condizioni stabilite dal Ministero della salute.

Versione in vigore dal 14 marzo 2004, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
Estremi	Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-55-2004/art-18-impiego-fabbricazione-e-vendita-di-vaccini-contro-la-peste-suina/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it